Allegato "B" all'atto in data 21-4-2015 n. 67578/11899 rep.

STATUTO

88888

Denominazione, sede, oggetto, durata

Art. 1

E' istituita in adempimento di quanto previsto dall'art. 4 del DPCM del 22 ottobre 2008, (il "DPCM EXPO"), emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legge 26 giugno 2008, n. 112 convertito ai sensi della Legge 6.8.2008, n. 133 e, più in generale, degli impegni assunti dal Governo della Repubblica Italiana e dagli enti presentatori della candidatura di Milano quale città ospitante l'EXPO 2015 nei confronti del Bureau International des Expositions (il "BIE"), una società per azioni con la denominazione di:

"EXPO 2015 S.p.A."

(la "Società")

Art. 2

- 2.1. La Società ha sede in Milano.
- 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di (i) istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile, (ii) di trasferire l'indirizzo della sede sociale e delle sedi secondarie nell'ambito del rispettivo Comune e (iii) di istituire o di sopprimere ovunque uffici amministrativi o di rappresentanza.
- 2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

Art. 3

- 3.1. La Società ha per oggetto sociale, ferme restando le competenze degli altri soggetti previsti dal DPCM EXPO:
 - a) la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dell'evento "EXPO Milano 2015";
 - b) la realizzazione, quale soggetto aggiudicatore e stazione appaltante: (i) delle opere di preparazione e costruzione del sito nel quale sarà realizzato l'evento; (ii) delle opere infrastrutturali di connessione del sito; (iii) delle opere riguardanti la ricertività (quali ad esempio investimenti per la realizzazione, ristrutturazione o riconversione di strutture alberghiere, residence, agriturismi, bed and brekfast e camping per ampliare l'offerta di ospitalità) (iv) delle opere di natura tecnologica; nonché (v) delle altre opere connesse o comunque utili e/o opportune ai fini della realizzazione di tale evento, ferme restando le attribuzioni previste dal DPCM EXPO a favore di tutti i soggetti diversi dalla Società coinvolti nella realizzazione dell'evento;

- c) la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui alla precedent (lerrera b) e la stiBulazione del relativi contratti;
- d) la promozione di tutte le azioni e iniziative necessarie alla realizzazione delle opere anzidette;
- e) la gestione delle opere così realizzate e delle altre opere, beni e/o servizi strumentali alla realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015;
- f) la gestione operativa di EXPO Milano 2015, anche mediante la stipula dei relativi contratti di gestione;
- g) il sostegno all'attività di cooperazione allo sviluppo, centrale è decentrata, bilaterale e multilaterale;
- h) la promozione, la realizzazione e l'attivazione di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo;
- i) il co-finanziamento di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo;
- in generale, il compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del BIE in relazione all'evento EXPO Milano 2015, ivi incluse le obbligazioni indicate nel dossier di candidatura presentato allo stesso BIE.
- 3.2 La Società, inoltre, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale come sopra specificato, potrà:
 - a) costituire o partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, uno o più enti non commerciali di diritto privato (quali ad esempio Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, ONLUS) ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, determinandone le relative finalità ed il proprio statuto;
 - b) accedere al fondi comunitari, nazionali o di organizzazioni internazionali
 - c) promuovere, attuare e sviluppare:
 - attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione;
 - attività di realizzazione, acquisizione e commercializzazione di marchi, breveni,
 know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici e telematici;
 - attività di commercializzazione di beni e servizi;
 - servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dei visitatori e attività di sponsorizzazione;
 - servizi di biglietteria per l'accesso alle manifestazioni previste dal programma dell'EXPO Milano 2015.
- 3.3. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi attività di natura commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria, purché non nei confronti del

pubblico, ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà, a titolo esemplificativo, contrarre finanziamenti e mutul con istituti di credito, banche, società o privati, concedere garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della Società, assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, anche insieme a soggetti pubblici e/o privati, in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, ivi comprese le connesse finalità di interesse pubblico; potrà infine promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Art. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 5

Capitale sociale

- 5.1. Il capitale è fissato in Euro 10.120.000,00 (diecimilionicentoventimila virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 10.120.000 (diecimilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
- 5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 5.3. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Gonsiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento di capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.
- 5.4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6

Azioni

- 6.1. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.
- 6.2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono uguali diritti.
- 6.3. Possono essere soci della Società soltanto i soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, prima parte, del DPCM Expo quali soci fondatori e, successivamente alla costituzione, altri enti pubblici e enti locali in conformità a quanto previsto nell'art. 4, comma 2, seconda parte dello stesso DPCM Expo.

Art. 7

Finanziamenti pubblici

Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento EXPO Milano 2015, ai sensi dell'art. 6 del DPCM EXPO, la Società sarà assegnataria dei finanziamenti pubblici stanziati dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali.

ASSEMBLEA

Art. 8

Assemblea - Convocazione

- 8.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.
- 8.2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.
- 8.3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci e che risultino dal libro dei soci).
- 8.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
- 8.5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.6. Nell'ipotesi di cui al precedente Articolo 8.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.
- 8.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine di centottanta giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casì il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 9

Assemblea - Presidenza

- 9.1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona, anche non socio, eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 9.2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salva la presenza del notaio, come infra prevista.
- 9.3. Spetra al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento

- 10.1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.
- 10.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nel limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile.
- 10.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni di legge.
- 10.4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con soggetti intervenuti che siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti tra loro, collegati via audio/video, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i
 luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
 dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.



Assemblea - Quorum

- 11.1. L'Assemblea ordinaria, in ogni convocazione, è validamente costituita e delibera con i quorum e le maggioranze previste dalla legge; l'Assemblea straordinaria, in ogni convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.
- 11.2. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti fatto salvo, ove stabilito da norme inderogabili di legge, il diritto di recesso.
- 11.3. L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci che possiedono tante azioni che rappresentano, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 del codice civile.

Art. 12

Svolgimento dell'Assemblea

- 12.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge, o se richiesto dal Presidente; alla delibera di modifica di norme statutarie dovrà essere allegato il nuovo staturo.
- 12.2. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale da clascuno rappresentato (anche in allegato), le modalità e il risultato delle votazioni, identificando (anche in allegato) i soci favorevoli, astenuti e contrari. Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e trascritto senza indugio nel relativo libro sociale.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

- 13.1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in patticolare:
 - 1) approva il bilancio;
 - 2) delibera in merito alle nomine degli Amministratori designati dagli enti pubblici soci anche ai sensi dell'articolo 2449 c.c. e dell'art. 14 del presente Statuto, determinando il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;
 - nomina il Presidente, scegliendolo tra gli amministratori designati dagli enti pubblici soci ai sensi dell'articolo 2449 c.c. e dell'articolo 14 del presente Statuto;
 - 4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, determinandone il compenso;
 - 5) nomina il soggetto incaricato del controllo contabile, determinandone il compenso;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
 L'Assemblea straordinaria delibera:
 - 1) sulle modificazioni dello statuto;
 - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 14

Consiglio di Amministrazione - Nomina e Composizione

- 14.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea, su designazione, anche ai sensi e nell'osservanza dell'art. 2449 c.c., dei seguenti enti pubblici, fintanto che siano soci della Società:
- per quanto attiene alla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano e al Comune di Milano, uno ciascuno per ente pubblico, su proposta, rispettivamente, del Presidente della Regione, del Sindaco della Città Metropolitana di Milano e del Sindaco del Comune di Milano;
- per quanto attiene al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato di Milano, uno ciascuno per ente pubblico, su proposta dei soggetti competenti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di parità tra i generi previste dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

La nomina da parte dell'assemblea, in ogni caso, ha luogo mediante la presentazione delle designazioni da parte dei soci, contenute in una comunicazione che ciascun socio dovrà recapitare alla Società almeno 2 giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione, risulteranno eletti i designati in ciascuna comunicazione, singolarmente votata, che abbia ottenuto voti favorevoli da parte di soci che rappresentino almeno il 51% per cento del capitale sociale in prima convocazione ovvero, nel caso in cui l'assemblea sia tenuta in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nell'ordine dei voti ricevuti da ciascuna comunicazione di designazione, e – in difetto – secondo le modalità di legge.

L'Assemblea ordinaria della Società provvederà, nella stessa seduta, a nominare il Presidente tra gli amministratori nominati ai sensi del precedente paragrafo del presente Articolo 14.1., fermo restando quanto previsto dall'art. 2389 c.c.

14.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e cessano dall'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio

vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla sostituzione ar sensi dell'asti 2386 c.c., garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di parità tra i generi richiamate nel precedente comma 1.

14.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione - Riunioni

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato o dalla maggioranza dei suoi membri.

15:2. Il Consiglio di Atministrazione può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loto possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

15.3. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica o fax) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

15.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

15.5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

15.7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16

Poteri

16.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga utili e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le materie che la legge e il presente Statuto riservano alla competenza degli altri organi sociali.

- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Vice Presidente e Amministratore delegato, determinando, per quanto attiene la carica di Amministratore delegato, i poteri ed il compenso, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c..
- 16.3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può nominare uno o più Direttori generali determinandone, sempre su proposta dell'Amministratore Delegato, le funzioni, le attribuzioni, e la retribuzione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati ai Direttori generali i poreri riservati dalla legge all'organo amministrativo.
- 16.4. L'Amministratore Delegato può istituire, stabilendone i relativi compiti, durata, retribuzioni e modalità di funzionamento, uno o più comitati esterni con funzioni esclusivamente consultive e/o propositive che interagiranno con gli organi della Società, nel rispetto delle competenze di questi ultimi.

Rimborso spese e compensi

- 17.1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
- 17.2. L'Assemblea stabilisce il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà, con propria determinazione, a ripartire tale compenso tra i suoi componenti.

Art. 18

Rappresentanza Legale

- 18.1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, all'Amministratore Delegato.
- 18.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19

Collegio Sindacale

- 19.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di parità tra i generi previste dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di parità tra i generi.
- 19.2. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica.



Controllo Contabile

- 20.1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso l'Ente competente, nominati dall'Assemblea.
- 20,2. Il compenso del soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
- 20.3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea prevista per l'approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio del suo incarico. L'incarico può essere revocato mediante delibera dell'Assemblea, con le procedure previste dalla legge.

Art. 21

Recesso del socio

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni inderogabili di cui all'art. 2437 e seguenti del codice civile. Non spetta il recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del cod, civ.,

Art. 22

Bilancio

- 22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 22.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 22.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro i termini previsti dal presente Statuto.

Art. 23

Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Art. 24

Scioglimento e liquidazione

- 24.1. Allo scioglimento ed alla liquidazione della Società si applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VIII del Libro V del codice civile per quanto non diversamente previsto dalla legge, anche speciale.
- 24.2. Alla chiusura dell'evento EXPO Milano 2015 il Consiglio di Amministrazione redigerà un rendiconto finanziario generale da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPCM EXPO, fermo ogni altro incombente di legge.

Disposizioni generali

La Società è disciplinata dal diritto privato, salvo quanto eventualmente diversamente previsto dalla legge speciale.

Le disposizioni di cui agli artt. 14 e 19, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di parità tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, come previsto dal Decreto medesimo.

Firmato Diana Giovanna Bracco

Firmato Filippo Zabban